

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Garmo AG

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «GAZI Hellim», per prodotti della classe 29

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo collettivo «HALLOUMI», per prodotti della classe 29

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché i marchi ed i prodotti contrapposti sarebbero simili e sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Janssen-Cilag GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo tedesco «Pramino» per prodotti della classe 5

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾, poiché la prova dell'uso del marchio su cui si fonda l'opposizione è stata fornita in modo inesatto; violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non sussisterebbe rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

La ricorrente contesta, inoltre, il rifiuto della ricevibilità della limitazione dell'elenco dei prodotti e dei servizi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 novembre 2010 — Kessel/UAMI — Janssen-Cilag (Premeno)

(Causa T-536/10)

(2011/C 30/83)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kessel Marketing & Vertriebs GmbH (Mörfelden-Walldorf, Germania) (rappresentante: avv. S. Bund)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Janssen-Cilag GmbH (Neuss-Germania)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 21 settembre 2010, procedimento R 708/2010-4;

— condannare alle spese il convenuto e l'interveniente ai sensi dell'art. 87, nn. 2 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «Premeno» per prodotti della classe 5

Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Adamowski/UAMI — Fagumit (FAGUMIT)

(Causa T-537/10)

(2011/C 30/84)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. D. von Schultz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. (Wolbrom, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1002/2009-1;

— rigettare la domanda di nullità del marchio comunitario n. 3 005 980;

— condannare l'UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione d'annullamento e alla commissione di ricorso nonché relative al presente procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «FAGUMIT», per prodotti delle classi 12 e 17.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «FAGUMIT», per prodotti della classe 17.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe omesso di depositare documenti validi, dai quali risulti un uso effettivo del segno distintivo «FAGUMIT»; violazione dell'art. 53, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe validamente dato il suo consenso per una registrazione dei diritti di marchio sotto la denominazione «FAGUMIT», nonché violazione dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non si poteva addebitare alla ricorrente di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario contestato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

Ricorso proposto il 26 novembre 2010 — Adamowski/UAMI — Fagumit (Fagumit)

(Causa T-538/10)

(2011/C 30/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ursula Adamowski (Amburgo, Germania) (rappresentante: avv. D. von Schultz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o. (Wolbrom, Polonia)

Conclusioni della ricorrente

— Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 3 settembre 2010, procedimento R 1003/2009-1;

— rigettare la domanda di nullità del marchio comunitario n. 3 093 226;

— condannare l'UAMI alle spese relative ai procedimenti dinanzi alla divisione d'annullamento e alla commissione di ricorso nonché relative al presente procedimento di ricorso.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: Il marchio denominativo «Fagumit», per prodotti delle classi 12 e 17.

Titolare del marchio comunitario: La ricorrente.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: La Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit Sp. z o.o.

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: Il marchio figurativo nazionale contenente l'elemento denominativo «FAGUMIT», per prodotti della classe 17.

Decisione della divisione di annullamento: Rigetto della domanda di nullità.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso e dichiarazione di nullità del marchio.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 53, n. 1, lett. c), in combinato disposto con l'art. 8, n. 4, del regolamento (CE) n. 207/2009⁽¹⁾, dato che la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe omesso di depositare documenti validi, dai quali risulti un uso effettivo del segno distintivo «FAGUMIT»; violazione dell'art. 53, n. 1, lett. b), in combinato disposto con l'art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 207/2009, poiché la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso avrebbe validamente dato il suo consenso per una registrazione dei diritti di marchio sotto la denominazione «FAGUMIT», nonché violazione dell'art. 52, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009, in quanto non si poteva addebitare alla ricorrente di aver agito in mala fede al momento del deposito della domanda di marchio comunitario contestato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).